

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 dicembre 2017


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA


REGIONI

SOMMARIO

<p>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA</p> <p>LEGGE REGIONALE 24 maggio 2017, n. 15.</p> <p>Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016. (17R00327).....</p> <p>Pag. 1</p> <p>LEGGE REGIONALE 24 maggio 2017, n. 16.</p> <p>Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza. (17R00331).....</p> <p>Pag. 2</p> <p>LEGGE REGIONALE 24 maggio 2014, n. 17.</p> <p>Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo. (17R00332)....</p> <p>Pag. 3</p> <p>LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 18.</p> <p>Norme urgenti in materia di finanze. (17R00292).....</p> <p>Pag. 4</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2017, n. 0114/Pres.</p> <p>Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale. (17R00290).....</p> <p>Pag. 5</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2017, n. 0117/Pres.</p> <p>Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione. (17R00291).....</p> <p>Pag. 7</p> <p style="text-align: center;">REGIONE TOSCANA</p> <p>LEGGE STATUTARIA REGIONALE 24 maggio 2017, n. 23.</p> <p>Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Ulteriori modifiche all'articolo 74 dello Statuto. (17R00272).....</p> <p>Pag. 12</p> <p>LEGGE REGIONALE 26 maggio 2017, n. 24.</p> <p>Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2012. (17R00273).....</p> <p>Pag. 13</p>
---	--



<p>LEGGE REGIONALE 30 maggio 2017, n. 25. Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 40/2009 e 10/2010. (17R00274)</p>	Pag. 14	<p>LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 11. Disposizioni in materia di macellazione aziendale. (17R00268).</p>	Pag. 27
<p>LEGGE REGIONALE 5 giugno 2017, n. 26. Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014. (17R00275)</p>	Pag. 19	<p>RETTIFICHE</p> <p><i>AVVISI DI RETTIFICA</i></p>	
<p>REGIONE BASILICATA</p>		<p>Avviso di rettifica alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 13, della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia. (17R00329)</p>	Pag. .30
<p>LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 9. Disciplina sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue. (17R00266)</p>	Pag. 24	<p>Avviso di rettifica alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 12, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di cultura, sport e solidarietà. (17R00333).</p>	Pag. .30
<p>LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 10. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 «Testo unico in materia di indennità di carica, di funzioni, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata». (17R00267).</p>	Pag. 26	<p>Avviso di rettifica alla legge regionale 24 maggio 2017, n. 17, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo. (17R00334).</p>	Pag. .30



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2017, n. 15.

Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 19 del 29 maggio 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 24 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale 18/2016

1. All'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «dall'1 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2018»;

b) al comma 4 le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 settembre 2017»;

c) al comma 5 le parole «in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio all'1 settembre 2017»;

d) al comma 9 le parole «Entro il 31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2017»;

e) al comma 19 dopo le parole «che partecipano all'UTI.» è aggiunto il seguente periodo: «In relazione alle assunzioni, per gli anni 2017 e 2018, di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale 18/2016

1. All'art. 57 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «vigente al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «vigente al 31 dicembre 2017»;

b) al comma 3 le parole «in essere al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 31 dicembre 2017»;

c) al primo periodo del comma 8 dopo le parole: «dagli ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico» sono aggiunte le seguenti: «; sino al 31 dicembre 2017 continua a trovare applicazione, ai fini dell'assunzione di personale nella qualifica di dirigente da parte della Regione, la disciplina legislativa e regolamentare prevista, in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017».

Art. 3.

Modifica all'art. 59 della legge regionale 18/2016

1. All'art. 59 della legge regionale 18/2016 dopo le parole «che hanno effetto dalla data di entrata in vigore» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 45, 50, comma 2, 53, comma 2, lettere *d*) ed *e*), e 54, comma 1, lettere *iii*) e *jjj*), che hanno effetto dall'1 gennaio 2018».

Art. 4.

Modifica all'art. 48 della legge regionale 10/2016

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le parole «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «di due anni».

Art. 5.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 52/1980

1. Dopo il comma 3 ter dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

«3 quater. In caso di vacanza dell'incarico di capo segreteria di un gruppo consiliare aderente ad una coa-



lizione di gruppi costituita ai sensi dell'art. 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'incarico medesimo può essere assegnato, su indicazione nominativa del Presidente del gruppo richiedente, ad altro capo segreteria di un gruppo appartenente alla coalizione stessa su conferma del Presidente del gruppo presso il quale il capo segreteria è incaricato. Il trattamento economico aggiuntivo spettante al capo segreteria per l'incarico sostitutorio, da corrispondersi per l'intero periodo di sostituzione, è pari all'80 per cento dell'indennità prevista per i segretari particolari. L'ammontare complessivo dell'indennità aggiuntiva di segretario particolare è assicurato nell'ambito delle risorse destinate ai sensi dell'art. 4 bis dal gruppo consiliare richiedente.».

Art. 6.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 24/2016

1. Al comma 11 dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), le parole «il 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «l'1 gennaio 2018».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 maggio 2017

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00327

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2017, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 19 del 29 maggio 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 24 maggio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 5/2012

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono inseriti i seguenti:

«1 bis. La Regione promuove progetti scolastici finalizzati all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione alla cittadinanza tramite l'attivazione di approfondimenti specifici e trasversali nelle diverse discipline, favorendo anche variazioni all'assetto curricolare dei singoli Istituti, secondo i Piani dell'Offerta Formativa, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni, e percorsi educativi da parte di esperti in materie giuridiche e sociali.


1 ter. Per l'attuazione dei progetti previsti dal comma 1 bis trova applicazione l'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

1 quater. Per le finalità di cui al comma 1 bis la Regione è autorizzata a sostenere progetti di formazione e aggiornamento dei docenti.».

Art. 2.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 18, commi 1 bis e 1 quater, della legge regionale 5/2012, come inseriti dall'art. 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Mis-



sione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 maggio 2017

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00331

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2014, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 29 maggio 2017)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 21-bis
nella legge regionale n. 5/2012*

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Educazione alla gestione dei conflitti e contrasto al fenomeno del bullismo). — 1. La Regione sostiene e finanzia progetti e interventi, che abbiano un approccio multidisciplinare, volti all'educazione alle relazioni umane, al rispetto della dignità delle persone, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto a tutte le discriminazioni nel rispetto del principio di eguaglianza

e pari opportunità tra persone, senza distinzione alcuna. A tal fine sostiene azioni di rilevazione, prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:

a) protocolli di intesa con i soggetti istituzionali, che a diverso titolo e nei diversi settori della vita sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti dei giovani;

b) iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi di cui al comma 1;

c) percorsi educativi, di cooperazione e di partecipazione attiva rivolti ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, mirati all'educazione ai sentimenti, all'affettività, alla legalità e all'uso consapevole della rete internet e dei nuovi media, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

d) corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori, volti ad acquisire competenze e tecniche educative nei confronti dei giovani al fine di favorire una corretta interrelazione e un utilizzo consapevole dei media e dei social network;

e) corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza e capacità di intervento nella gestione dei conflitti e del fenomeno del bullismo;

f) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e agli adulti anche all'interno delle scuole;

g) azioni informative di sensibilizzazione verso gli ordini professionali per l'attivazione di servizi di consulenza, anche legale, alle persone vittime di fenomeni di bullismo.


3. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2 i progetti presentati in rete, dai comuni, singoli o associati, dalle istituzioni scolastiche, dalle aziende per l'assistenza sanitaria, dalle università, dalle associazioni rappresentative e portatrici degli interessi dei gruppi sociali maggiormente a rischio di discriminazione e bullismo, nonché dalle associazioni dei soggetti no profit.

4. I termini e le modalità per la concessione dei finanziamenti sono regolati da apposito regolamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della presente legge.».

Art. 2.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 21-bis, comma 1, della legge regionale n. 5/2012, come inserito dall'art. 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.



2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalla missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 maggio 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00332

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 18.

Norme urgenti in materia di finanze.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario n. 20 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 7 giugno 2017*)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 14/2016

1. Al comma 15 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «importo complessivo di 38.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo complessivo di 54.990.000 euro».

2. Per le finalità previste dall'art. 10, comma 15, della legge regionale n. 14/2016, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 16.490.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 a valere sulla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 2.

Riconoscimento debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata tabella A.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, si provvede mediante rimodulazione all'interno di ciascuna delle missioni, programma e titolo, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui alla tabella B relativa all'art. 3, comma 1.

Art. 3.

Norme finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le rimodulazioni all'interno delle missioni, programmi e titoli di cui all'allegata tabella B.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 31 maggio 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00292



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2017, n. 0114/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 31 maggio 2017).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e in particolare l'art. 4, comma 30, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale;

Visto il successivo comma 31 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto posizioni organizzative) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 877;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale.

(Omissis).

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2. Interventi finanziabili

1. Sono oggetto di contributo gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici, situati sul territorio regionale, di proprietà privata adibiti a uso residenziale comprese le relative pertinenze.

Art. 3. Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi i soggetti di seguito indicati:

- proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento;
- locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento;
- condomini costituiti per la maggioranza da unità abitative a uso residenziale.

2. La maggioranza di cui al comma 1 della lettera c) è calcolata in base ai millesimi di proprietà.

Art. 4. Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena d'inammissibilità, dal 1° al 15 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di cui al comma 1, debitamente sottoscritta, completa delle dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo nonché attestanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili di cui all'art. 6;
- dichiarazione del comproprietario dell'immobile attestante l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda, ove la domanda non sia presentata congiuntamente da tutti i comproprietari;
- dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda, nel caso in cui il richiedente sia uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);
- verbale dell'assemblea condominiale che autorizza la realizzazione dell'intervento nel caso in cui il richiedente sia un condominio;



e) due fotografie dell'immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto;

f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

3. Nel caso di più comproprietari la domanda può essere presentata anche congiuntamente con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. I soggetti di cui all'art. 3 possono presentare una sola domanda per anno.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché l'IVA.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede la data di emissione delle relative fatture.

3. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

Art. 7.

Importo del contributo

1. Il contributo è concesso, nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 1.500,00 euro.

2. Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50 per cento della spesa ammissibile, l'importo massimo concedibile è dato dal prodotto di 1500,00 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.

Art. 8.

Concessione del contributo

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse finanziarie stanziato nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente oppure, nel caso di invio tramite raccomandata, dalla data e l'ora dell'invio apposta dall'ufficio postale.

3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 6 e 7, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a).

4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziato, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'art. 10, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione medesima.

Art. 10.

Rendicontazione

1. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, è tenuto a presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa:

a) fatture quietanzate intestate al beneficiario; nel caso di domanda di contributo presentata congiuntamente da più comproprietari, le fatture devono essere cointestate a tutti i richiedenti;

b) due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;

c) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena d'inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Art. 11.

Controlli

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell'intervento, sia attraverso verifiche documentali.

Art. 12.

Cumulo

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici per il medesimo intervento.

Art. 13.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del direttore centrale competente in materia di ambiente.

Art. 14.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 16.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00290



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2017, n. 0117/Pres.

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 14 giugno 2017).

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli — e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio — ed in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'art. 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007;

Atteso che l'art. 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);

Richiamato il proprio decreto 4 febbraio 2015, n. 020/Pres. (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del Titolo II, Capo II, Sezione 2, del Regolamento (CE) 555/2008);

Ritenuto, in forza del decreto ministeriale sopra richiamato e dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di adottare per esigenze di chiarezza un nuovo regolamento regionale a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in adeguamento alle più recenti disposizioni comunitarie, che recepisca gli obiettivi principali e più attuali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato in continua evoluzione e che abroghi il citato proprio decreto n. 020/Pres./2015;

Considerata l'esigenza di assicurare mediante i piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti la riduzione dei costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri che consentano di ottenere miglioramenti produttivi, nonché di favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale e il reimpianto di vigneti con razionali forme di allevamento che agevolino la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;

Ritenuto, in particolare, di disciplinare, in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017:

la tipologia dei soggetti beneficiari e dei soggetti autorizzati alla presentazione delle domande;

i requisiti di ammissibilità per accedere all'aiuto, le modalità di presentazione delle domande;


l'attribuzione dei punteggi alle domande ammissibili, che tengano conto della tipologia del richiedente,

della presenza di produzioni specifiche, tipiche e/o certificate, del miglioramento della qualità della produzione, delle caratteristiche tecniche del vigneto da ristrutturare, dell'ambito territoriale nel quale lo stesso viene realizzato, della tipologia del piano di ristrutturazione e delle caratteristiche soggettive del richiedente;

le azioni ammissibili e il relativo importo di contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito;

Ritenuto, inoltre, al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione, di prevedere, ai sensi dell'art. 8, comma 10, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017, l'erogazione da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), dei contributi solamente in forma anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, anticipo che è pari all'80% del contributo totale, purché i lavori stessi risultino iniziati e venga presentata idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore di AGEA pari al 110 per cento dell'anticipo, mentre il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo;

Preso atto che, in conformità alla normativa comunitaria, non è consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il produttore abbia già ricevuto un aiuto anticipato per altra misura riguardante la stessa superficie vitata;



Richiamato l'art. 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Ritenuto necessario stabilire nel testo del regolamento i termini per la conclusione dei procedimenti relativi alle domande di contributo superiori a novanta giorni, che si giustificano per la complessità dell'istruttoria delle domande e dei controlli da effettuare in loco e per la necessità di rispettare le indicazioni operative fornite annualmente da AgEA in ordine ai singoli procedimenti contributivi;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 870;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole a partire dalla campagna 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, di seguito regolamento delegato, e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 5 aprile 2016, di seguito regolamento di esecuzione, nonché in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di

esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti).

2. Il regime di sostegno previsto dal presente regolamento è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della regione Friuli-Venezia Giulia alla meccanizzazione parziale o totale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) campagna: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

b) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;

c) giovane agricoltore: il soggetto di età compresa fra i 18 e i 40 anni con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale o amministratore di impresa agricola alla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero di coadiuvante familiare della stessa impresa agricola richiedente, purché iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU); il limite di età si intende superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno;

d) imprenditore agricolo professionale: il soggetto in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

e) infestazione: processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e riportate all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017;

f) nuovo beneficiario: produttore che non ha beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle ultime cinque campagne vitivinicole;

g) pastino: appezzamento sistemato a terrazze, con terrazze di dimensioni inferiori ai 1000 metri quadrati;

h) pendenza: rapporto espresso in termini di percentuale, tra la distanza in verticale tra il punto più alto e il punto più basso del vigneto e la loro distanza in orizzontale;

i) potenziale produttivo viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati, delle autorizzazioni concesse e non esercitate e delle superfici vitate con ibridi interspecifici;

j) produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, e che ha costituito fascicolo aziendale;

k) reimpianto per motivi fitosanitari: il rimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;

l) rittochino: sistemazione dei terreni in pendio con i filari orientati il più possibile vicino alle linee di massima pendenza;

m) superficie vitata: la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari, come stabilito dall'art. 75 del regolamento (CE) 555/2008;

n) terrazze e gradoni: terreni sistemati a ripiani non più larghi di 20 metri, il cui dislivello medio tra un ripiano e l'altro sia superiore al 10% della larghezza del ripiano;

o) vigneto: la superficie vitata continua costituita da una o più unità arboree realizzata in corpo unico, separata da altre superfici vitate tramite aree di servizio, la cui conduzione è posta in capo esclusivamente all'azienda beneficiaria;



p) vitigni autoctoni: le varietà in cui l'origine è indicata come autoctona nel decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella regione Friuli-Venezia Giulia);

q) viticoltura meccanizzata: la realizzazione di un vigneto attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, con esclusione, ai soli fini del finanziamento, di quella in cemento, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in modo da consentire le principali operazioni colturali e la razionalizzazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, della potatura e della vendemmia con l'utilizzo di idonee macchine agricole;

r) zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale sistemate a terrazze e gradoni o a pastini o con pendenza maggiore del 30% e non sistemate a rittochino;

s) zone a valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino né a terrazze e gradoni, con pendenza tra il 5 e il 30%.

Art. 3. Soggetti beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, possono beneficiare dell'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dal presente regolamento.

Art. 4. Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di cui all'art. 9, i seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli singoli o associati;
- b) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- c) cooperative agricole;
- d) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica.

2. Le domande, contenenti almeno gli elementi previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017, corredate dal piano di ristrutturazione e riconversione, sono presentate ogni anno entro il termine fissato, ed eventualmente prorogato, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA):

- a) in forma individuale, da parte di una singola azienda;
- b) in forma collettiva, da parte di non meno di cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune.

3. Nel caso in cui un produttore sia presente nella compagine societaria di più aziende è ammessa la presentazione di una sola domanda di sostegno e, nel caso di presentazione di più domande è ammessa la domanda con cui è richiesto il contributo maggiore.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di presentazione della domanda da parte di cantine sociali vitivinicole.

5. Le domande di cui al comma 2, lettera b), sono compilate dai soggetti indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), da professionisti abilitati o da organizzazioni di categoria.

Art. 5. Aree d'intervento e superficie vitata minima

1. Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica protetta, con esclusione delle aree demaniali.

2. La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda è pari ad 0,5 ettari, ad eccezione dei reimpianti per motivi fitosanitari per i quali non è prevista una superficie vitata minima.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficoltà orografiche e pedologiche o da peculiarità catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali e Collio, a 0,2 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Carso e Ramandolo, a 0,1 ettari per i vigneti sistemati a pastino ubicati nel territorio regionale delimitato dal disciplinare della zona a denominazione di origine Carso.

4. Al fine di favorire la presentazione delle domande in forma collettiva nelle restanti zone del territorio regionale, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari nel caso di domande presentate nella forma di cui all'art. 4, comma 2, lettera b).

Art. 6. Azioni ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti azioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017:

a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

b) ristrutturazione che consiste;

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento, con esclusione dell'ordinaria manutenzione;

d) reimpianto per motivi fitosanitari.

2. L'azione di cui alla lettera c) è ammessa solo se abbinata all'azione di cui alle lettere a) o b).

3. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1308/2013, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Art. 7. Spese ammissibili e ammontare dell'aiuto


1. Anche al fine della demarcazione con i programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è concesso come aiuto sui costi effettivi d'impianto relativi alle operazioni previste nell'allegato II del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 e non supera il 50 per cento dei costi medesimi. I costi sostenuti per la realizzazione del piano sono ammissibili nei limiti del prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della giunta regionale e con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dai beneficiari nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

3. È ammesso l'utilizzo di materiale usato ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; sono ammissibili le spese sostenute per la posa in opera del materiale usato e non il valore del medesimo e non sono ammissibili le spese di acquisto e posa di paleria in cemento.

4. L'aiuto non può superare l'importo massimo per ettaro di superficie vitata pari a euro:

a) 22.000 per i vigneti ubicati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica;



b) 16.000 per i vigneti ubicati in zone a valenza ambientale e paesaggistica;

c) 14.000 per i vigneti con impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

d) 11.000 per i vigneti senza impianto di irrigazione realizzati in zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

5. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al comma 4, l'aiuto massimo erogabile per ogni singola domanda è fissato in 75.000 euro.

Art. 8.

Requisiti di ammissibilità ed esclusioni

1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, il produttore presenta i seguenti requisiti:

a) è iscritto al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

b) possiede un fascicolo aziendale validato nel quale ha dichiarato tutte le superfici di cui dispone, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno;

c) conduce con titolo idoneo le particelle catastali interessate dal piano; il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di contributo, allega il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari;

d) possiede un'autorizzazione al reimpianto o, in alternativa:

1) ha presentato domanda di autorizzazione al reimpianto di un vigneto;

2) detiene diritti di reimpianto;

3) ha presentato richiesta di conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazione;

4) ha comunicato l'estirpo di un vigneto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.);

e) possiede un potenziale viticolo aziendale:

1) nel caso di piano in forma individuale, non inferiore a 2 ettari, ovvero a 0,5 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso;

2) nel caso di piano in forma collettiva, non inferiore a 1 ettaro, ovvero a 0,2 ettari nel caso di aziende con sede e vigneti da ristrutturare o riconvertire ubicati nella zona a denominazione di origine Carso.

2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle effettive esigenze del mercato vitivinicolo regionale, ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse:

a) le seguenti varietà: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmènere, Chardonnay, Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbeck, Malvasia istriana, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Sciaglin, Semillon, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska, laddove ammesse alla coltivazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 321/2003. La varietà Glera è ammessa nel solo territorio coincidente con la soppressa Provincia di Trieste;

b) le seguenti forme di allevamento: Guyot, Doppio capovolto, Cordone speronato e Cortina semplice per tutte le varietà di cui alla lettera a) e in tutti i territori dove i rispettivi disciplinari la ammettono.

3. L'insieme delle superfici da ristrutturare e riconvertire all'interno di un piano in forma collettiva non è inferiore a 15 ettari.

4. È escluso dal regime di sostegno il produttore che:

a) utilizza materiale vivaistico prodotto in difformità alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

b) realizza il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione;

c) ha ricevuto contributi per la ristrutturazione e riconversione ai sensi della normativa comunitaria, riferiti alla stessa superficie

vitata e per i quali non sia ancora ultimato, alla data di presentazione della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dalla medesima normativa;

d) alla data della domanda non ha regolarizzato eventuali violazioni in materia di potenziale viticolo;

e) realizza nuovi impianti utilizzando le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 6. del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli).

Art. 9.

Bando

1. La struttura regionale competente emana annualmente il bando, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente regolamento, in conformità alle istruzioni operative emanate da AgEA.

Art. 10.

Attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. I punteggi per la valutazione delle domande sono assegnati dalla struttura regionale competente, con riferimento al miglioramento della qualità della produzione, agli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore, secondo i seguenti criteri:

a) criterio tipologia di richiedente:

1) presenza di un giovane agricoltore: punti 40; il giovane agricoltore, qualora inserito in più compagini societarie, può apportare il punteggio ad una sola di esse;

2) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 60;

3) nuovo beneficiario: punti 200;

4) singole domande in caso di piano presentato in forma collettiva: punti 20;

b) criterio produzioni specifiche, tipiche o certificate:

1) azienda biologica o azienda in fase di riconversione che applica sull'intera superficie vitata aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: punti 100;

2) azienda aderente al sistema di qualità nazionale di produzione integrata disciplinato dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008, ovvero azienda che svolge le proprie attività secondo le procedure definite dallo standard GLOBALGAP: punti 30;

3) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine con vitigni iscrivibili alle rispettive denominazioni di origine: punti 40;

4) vigneti realizzati con il vitigno Malvasia istriana e con i vitigni autoctoni Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Piccola nera, Picolit, Piculit neri, Pignolo, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco nostrano, Ribolla gialla, Schioppettino, Sciaglin, Tazzelenghe, Terrano, Tocai friulano, Ucelut, Verduzzo friulano, Vitovska: punti 150;

c) criterio particolari situazioni aziendali:

1) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per cento della superficie agricola aziendale utilizzata (SAU): punti 40; ai soli fini dell'attribuzione del punteggio si considerano vitate anche le superfici non vitate al momento della domanda per le quali è stata presentata al servizio regionale competente in materia la domanda di autorizzazione al reimpianto;


2) vigneti realizzati nelle zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013: punti 100;

3) vigneti realizzati in zone a valenza ambientale e paesaggistica: punti 100;

4) vigneti realizzati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica: punti 150.

2. I punteggi riferiti al comma 1, lettera b, numeri 3), 4) e lettera c), numeri 2), 3), e 4) sono attribuiti se gli impianti sono realizzati con le specifiche caratteristiche previste per una superficie superiore al 50 per cento della superficie vitata riconvertita e ristrutturata.

3. La graduatoria delle domande è data dalla somma dei punteggi di cui al comma 1.



4. A parità di punteggio è attribuita priorità alla domanda presentata dal richiedente anagraficamente più giovane, in caso di società viene considerata l'età del rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il contributo minore e, in caso di ulteriore parità, a quella che richiede il minor contributo ad ettaro.

5. La struttura regionale competente redige e approva, in via preliminare alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in base ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 4.

L'ammissibilità delle domande viene comunicata ai beneficiari.

6. La graduatoria, contenente anche gli importi ripartiti a titolo di aiuto, l'elenco delle domande non ammesse e l'indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili, è approvata dalla struttura regionale competente entro centoventi giorni dal termine finale di presentazione delle domande ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. È assicurata comunque una quota di finanziamento non superiore al 15% delle risorse disponibili alle domande di reimpianto per motivi fitosanitari.

Art. 11.

Riparto delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente previste per la campagna per il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono ripartite dalla struttura regionale competente in base alla graduatoria di cui all'art. 10, comma 6, fino a esaurimento delle risorse stesse.

2. Qualora a seguito di rimodulazioni tra le misure del piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo o di ulteriori assegnazioni ministeriali si rendano disponibili ulteriori risorse, la graduatoria può essere ulteriormente scorsa.

Art. 12.

Erogazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati da AgEA al singolo beneficiario in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori per una percentuale dell'80% a condizione che l'esecuzione dei lavori stessi sia iniziata e che sia presentata garanzia fideiussoria a favore di AgEA secondo lo schema e le modalità predisposte dalla medesima, per un importo pari al 110 per cento dell'anticipo. Il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo.

Art. 13.

Inizio e conclusione dei lavori

1. I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono iniziati anteriormente alla presentazione della garanzia fideiussoria finalizzata all'ottenimento dell'anticipo dell'aiuto di cui all'art. 12 e sono conclusi entro la fine della seconda campagna successiva al pagamento dell'anticipo, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008.

Art. 14.

Varianti

1. La variante, intesa come variazione delle opere da eseguire riguardanti esclusivamente la localizzazione geografica, relativamente a foglio o particella e/o alle caratteristiche del vigneto relativamente a varietà o a sesto d'impianto o a forma d'allevamento, va effettuata previa presentazione di una domanda di variante attraverso il portale SIAN, utilizzando la prevista modulistica AgEA. Non sono ammesse varianti che comportino un aumento della superficie richiesta o del contributo richiesto.

2. La domanda di variante deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della comunicazione della finanziabilità.

Art. 15.

Verifiche finali e rendicontazione

1. Entro il termine perentorio di ultimazione dei lavori di cui all'art. 13, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente la domanda di collaudo e di svincolo della garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla medesima struttura regionale e corredata di:

a) fatture dei materiali e delle barbatelle, nonché dei lavori e servizi acquisiti;

b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario o assegno circolare o bancario non trasferibili; in caso di pagamento con assegno, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ad eventuali materiali prodotti in azienda e a lavori eseguiti con manodopera aziendale;

d) prospetto consuntivo dettagliato delle spese sostenute, comprensivo dei lavori eseguiti in economia, con riferimento al prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della giunta regionale. Per i lavori eseguiti in economia va allegata dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati;

e) planimetria in scala 1:2000 del vigneto realizzato, comprensiva di riferimenti catastali;

f) scheda progettuale dell'eventuale impianto di irrigazione realizzato, a dimostrazione dei materiali utilizzati.

2. Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente effettua controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel piano di ristrutturazione e riconversione e consulta i dati contabili o altri documenti utili e ne estrae copia. Gli originali delle fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituiti al beneficiario.

3. La struttura regionale competente, ai fini dell'espletamento dei controlli e verifiche di cui al comma 2, può avvalersi anche del Servizio sviluppo comparto agricolo.

4. Il collaudo dei vigneti ristrutturati e riconvertiti si conclude con la redazione del verbale entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda di collaudo.

Art. 16.

Impegni e obblighi del beneficiario

1. Le superfici vitate impiantate con gli aiuti di cui al presente regolamento mantengono inalterata la destinazione d'uso e non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla data del collaudo, che viene comunicata al beneficiario mediante posta elettronica certificata. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 2, paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. La struttura regionale competente può autorizzare, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato, la pratica del sovrainnesto con varietà aventi la medesima destinazione produttiva.

2. Il beneficiario è tenuto a:

a) aggiornare il fascicolo aziendale;

b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;

c) rispettare nella propria azienda, per i tre anni successivi alla data di riscossione dell'aiuto, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

d) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da AgEA, le somme eventualmente percepite in eccesso;

e) rispettare gli impegni e gli obblighi di cui al comma 1;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;



g) iscrivere nello schedario viticolo le unità vitate ai fini della rivendicazione della produzione delle relative denominazioni di origine;

h) presentare, entro trenta giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unità vitate ricomprese nel piano ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso di interventi realizzati nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica il beneficiario è tenuto ad eseguire le opere nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile delle tradizioni locali, inserendo o mantenendo, nell'ambito del vigneto, per ogni 1000 metri quadrati di superficie ristrutturata, alberi caratterizzanti il paesaggio, in ragione di almeno due, appartenenti ad una o più delle seguenti specie:

- a) ciliegio;
- b) albicocco;
- c) mandorlo;
- d) susino;
- e) kaki;
- f) olivo;
- g) rovere o roverella;
- h) cipresso;
- i) ontano;
- j) carpino;
- k) leccio;
- l) frassino.

4. In caso di subentro di altro soggetto nella conduzione della superficie vitata, gli impegni e gli obblighi sono trasferiti ai soggetti subentranti.

Art. 17.
Controlli

1. La struttura regionale competente, anche avvalendosi della collaborazione del Servizio comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, effettua controlli anche in loco per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi gravanti sul beneficiario.

2. Qualora dai controlli effettuati emerga la mendacità delle dichiarazioni rese, nonché il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma di legge.

3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si conclude nel termine di novanta giorni dalla data di inizio d'ufficio del procedimento.

4. I controlli sono effettuati anche in base alle istruzioni e indicazioni emanate da AgEA, nonché in applicazione delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

Art. 18.
Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 020/Pres. (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del Titolo II, Capo II, Sezione 2, del Regolamento (CE) 555/2008).

Art. 19.
Abrogazione

- 1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 20/2015.

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00291

REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 24 maggio 2017, n. 23.

Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Ulteriori modifiche all'articolo 74 dello Statuto.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 1° giugno 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge statutaria:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, e l'art. 133, della Costituzione;


Visto l'art. 74 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. Con legge regionale statutaria 15 luglio 2015, n. 57 (Modifiche all'art. 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti) si è proceduto a modificare l'art. 74 dello Statuto disponendo che l'iniziativa popolare delle leggi di fusione di comuni possa essere esercitata da un numero di elettori corrispondente ad una percentuale del totale degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato;

2. Tale previsione, che fissa la citata percentuale pari ad almeno il 10 per cento degli elettori di ciascun comune e, comunque, ad almeno il 15 per cento complessivo di tutti i comuni, ancorché rispondente all'esigenza di consentire l'esercizio di tali iniziative legislative in comunità locali di limitate dimensioni, non presenta una relazione diretta con il diverso peso demografico dei comuni interessati e può permettere, nei piccoli comuni, la presentazione di proposte di legge di fusione di iniziativa popolare anche con un numero di sottoscrizioni particolarmente esiguo in termini assoluti;

3. È opportuno, pertanto, anche in seguito all'impegno ad effettuare una valutazione in merito assunto dal Consiglio regionale con l'approvazione della risoluzione 6 aprile 2016, n. 39 (Orientamenti del Consiglio regionale in materia di fusione di comuni e di riforma del sistema delle autonomie locali), procedere ad una modifica della disposizione sopracitata, contenuta nel comma 1-bis dell'art. 74 dello Statuto, al fine di introdurre, in termini percentuali, una relazione decrescente tra le firme richieste per l'esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi di fusione ed il maggiore peso demografico di ciascun comune interessato;



Approva
la presente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Modifiche all'art. 74 dello Statuto.

1. Il comma 1-bis dell'art. 74 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa popolare può essere esercitata:

a) da un numero di elettori che:

1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;

2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a milleduecentocinquanta;

3) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a duemila;

b) dal consiglio o dai consigli comunali interessati.».

La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 24 maggio 2017

ROSSI

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 25 ottobre 2016 e con seconda deliberazione in data 31 gennaio 2017, è promulgata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 15 febbraio 2017.

(Omissis)

17R00272

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2017, n. 24.

Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 1° giugno 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012);

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di dettare disposizioni relative alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;


2. Al fine di disciplinare la possibilità di nuova nomina di coloro che, nel mandato precedente del collegio dei revisori dei conti, hanno ricoperto l'incarico per un periodo di tempo superiore alla durata naturale dell'incarico;

3. Al fine di prevedere che al procedimento di nomina si applichino le disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), relative alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi;

4. Alla luce della prassi applicativa, e allo scopo di accelerare i tempi di approvazione degli atti sottoposti al parere dei revisori dei conti della Regione, è necessario disporre l'invio contestuale delle proposte di legge ai revisori stessi e al Consiglio regionale;

5. È necessario applicare la disposizione di cui all'art. 1 a partire dall'approvazione del rendiconto per l'anno 2016;

6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



Approva
la presente legge:

Art. 1.

Pareri obbligatori
Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 40/2012

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), è abrogato.

2. Il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:

«4. Nel preambolo delle leggi di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e di rendiconto sono indicati l'avvenuto adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.»

3. Il comma 5 dell'art. 3 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle proposte di legge di cui al comma 1 e contestualmente trasmessi alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Decorso tale termine si prescinde dal parere.»

Art. 2.

Elenco regionale dei revisori dei conti
Modifiche all'art. 7 della l.r. n. 40/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della l.r. n. 40/2012 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del collegio, un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco nel quale sono specificati i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco stesso, nonché per l'estrazione a sorte.»

Art. 3.

Durata della carica
Modifiche all'art. 8 della l.r. n. 40/2012

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della l.r. n. 40/2012 è inserito il seguente:

«1-bis. Non sono considerati rinominabili, ai fini del comma 1, coloro che hanno ricoperto l'incarico nel precedente mandato per un periodo di tempo superiore alla metà della durata naturale dell'incarico.»

Art. 4.

Norme di rinvio e transitorie
Modifiche all'art. 12 della l.r. n. 40/2012

1. Il comma 1 dell'art. 12 della l.r. n. 40/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Al procedimento di nomina si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della l.r. n. 5/2008, relative alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi.»

Art. 5.

Norma di prima applicazione

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto per l'anno 2016.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 maggio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 maggio 2017.

(*Omissis*)

17R00273

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2017, n. 25.

Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 40/2009 e 10/2010.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 7 giugno 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)


IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);



Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), il legislatore statale ha riformato l'istituto della conferenza di servizi riscrivendo le norme della legge 241/1990 nel segno di una maggiore semplificazione;

2. In particolare, la nuova disciplina ridefinisce i casi di ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi, ne prevede lo svolgimento ordinario in modalità telematica, mediante scambio di documenti, riservando le riunioni in presenza alle decisioni più complesse e, semplifica le modalità decisorie anche riducendo i tempi procedurali;

3. Nell'ambito delle disposizioni che semplificano il procedimento e accelerano la fase decisoria della conferenza, la nuova disciplina statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza sia rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni della conferenza stessa;

4. A fronte della nuova normativa statale che afferisce, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 241/1990, ai livelli essenziali delle prestazioni, la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella l.r. n. 40/2009, necessita di una rivisitazione;

5. Ai fini di cui al punto 4, la presente legge introduce nella l.r. n. 40/2009 la disciplina delle modalità di individuazione del rappresentante unico regionale e delle modalità di formazione della posizione unica regionale, abroga disposizioni della l.r. n. 40/2009 non più conformi al nuovo quadro normativo e rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni della legge n. 241/1990;

Per quanto concerne il capo III:

6. L'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990, come novellato dal decreto legislativo n. 127/2016, prevede il rilascio coordinato di tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione di un progetto nell'ambito della relativa conferenza di valutazione impatto ambientale (VIA);

7. Al fine di dare attuazione a livello regionale alla nuova disciplina della conferenza di VIA, la sede del raccordo tecnico istruttorio della procedura di VIA con gli altri procedimenti di competenza regionale, è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione (NURV), già previsto nella l.r. n. 10/2010 che viene conseguentemente modificata;

8. Sono altresì modificate alcune disposizioni della l.r. n. 10/2010 non più conformi alla nuova disciplina statale della conferenza di VIA;

Approva
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 40 (NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA)

Art. 1.

Modifiche al preambolo della l.r. n. 40/2009

1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituita dalla seguente:


«Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):

1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) che ha modificato la legge n. 241/1990, la disciplina della conferenza di servizi è profondamente mutata quanto a presupposti, modalità di svolgimento, tempi, meccanismi decisorii;

2. Nell'ambito delle disposizioni che accelerano lo svolgimento della conferenza, la nuova normativa statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni della conferenza;

3. La disciplina della conferenza di servizi contenuta nella presente legge non appare più in linea con la disciplina statale della materia che afferisce, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 241/1990, ai livelli essenziali delle prestazioni;

4. Al fine di adeguare la disciplina regionale della conferenza di servizi alla nuova normativa statale sono dettate disposizioni per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, sono abrogate le disposizioni regionali non conformi alla normativa statale sopravvenuta, mentre per ogni aspetto non specificamente disciplinato è previsto il rinvio alla legge n. 241/1990.»



Art. 2.

Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali. Modifiche all'art. 13 della l.r. n. 40/2009.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della l.r. n. 40/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2, possono eccedere i trenta giorni e comunque non superare la durata massima di centoventi giorni ove i termini medesimi siano disciplinati da appositi bandi o avvisi regionali, attuativi della programmazione europea, adottati con provvedimento amministrativo adeguatamente motivato.»

Art. 3.

*Disciplina della conferenza di servizi
Sostituzione dell'art. 21 della l.r. n. 40/2009*

1. L'art. 21 della l.r. n. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Disciplina della conferenza di servizi). — 1. Il presente capo detta disposizioni in materia di conferenza di servizi in attuazione della legge n. 241/1990, con particolare riguardo all'individuazione del rappresentante unico regionale e alla formazione della posizione unica regionale nella conferenza di servizi simultanea.

2. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applica la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella legge n. 241/1990.»

Art. 4.

*Partecipazione alla conferenza
Modifiche all'art. 25 della l.r. n. 40/2009*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della l.r. n. 40/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Della convocazione della conferenza di servizi è data notizia sul sito istituzionale della Regione.»

Art. 5.

*Rappresentante unico regionale
Inserimento dell'art. 25-bis nella l.r. n. 40/2009*

1. Dopo l'art. 25 della l.r. n. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Rappresentante unico regionale). — 1. Il rappresentante unico regionale, di seguito definito "RUR", di cui all'art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.

2. Per amministrazioni riconducibili alla Regione si intendono gli enti dipendenti di cui all'art. 50 dello Statuto.

3. Il RUR definisce la posizione unica regionale con le modalità di cui all'art. 26-ter.»

Art. 6.

Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate della Regione. Sostituzione dell'art. 26 della l.r. n. 40/2009.

1. L'art. 26 della l.r. n. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate dalla Regione). — 1. Nelle conferenze di servizi decisorie il RUR è il dirigente della struttura della Giunta regionale responsabile del procedimento autorizzatorio, concessorio e di approvazione di progetti oggetto della conferenza.

2. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione.

3. Nel caso di cui al comma 1, il dirigente può delegare, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle conferenze di servizi simultanee convocate da amministrazioni riconducibili alla Regione.»


Art. 7.

Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni. Inserimento dell'art. 26-bis nella l.r. n. 40/2009.

1. Dopo l'art. 26 della l.r. n. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Modalità di individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi simultanee convocate da altre amministrazioni). — 1. Qualora la Regione sia convocata in conferenza di servizi per il rilascio di un singolo atto, il RUR è il dirigente competente al rilascio dell'atto stesso.

2. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a diverse strutture della stessa direzione, il RUR è il direttore della direzione interessata che può, a sua volta, delegare un dirigente, individuato sulla base del criterio dell'interesse prevalente.



3. Qualora la Regione sia convocata per il rilascio di più atti la cui adozione compete a strutture di diverse direzioni, il RUR è individuato dal direttore generale, previo parere del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della l.r. n. 1/2009, anche per tipologie di procedimenti, in base al criterio dell'interesse prevalente.

4. Nelle conferenze di servizi simultanee per la definizione della localizzazione e del tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 50/2016, la Regione è rappresentata dal dirigente competente, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione da assumere implichi l'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa secondo quanto previsto negli atti di programmazione settoriale.

5. Qualora la Regione sia convocata in una conferenza di servizi simultanea ai fini del perfezionamento di un'intesa per la localizzazione di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale), il RUR è il dirigente competente per materia, che si esprime in conferenza in conformità alle determinazioni adottate dalla Giunta regionale.

6. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, il dirigente può delegare, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.

7. Qualora siano convocate in conferenze di servizi simultanee amministrazioni riconducibili alla Regione il RUR è individuato:

a) ai sensi dei commi 1 e 2, se debbano essere rilasciati uno o più atti di competenza dell'amministrazione convocata;

b) ai sensi del comma 3, se debbano essere rilasciati più atti di competenza di un'amministrazione riconducibile alla Regione e della Regione stessa.»

Art. 8.

Formazione della posizione unica regionale Inserimento dell'art. 26-ter nella l.r. n. 40/2009

1. Dopo l'art. 26 della l.r. n. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 26-ter (*Formazione della posizione unica regionale*). — 1. Ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi simultanea, il RUR chiede, tempestivamente, ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione, il rilascio degli atti di assenso oggetto della conferenza.

2. Il RUR acquisisce ordinariamente gli atti di assenso in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.

3. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai

sensi del comma 2, il RUR convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti.

4. Decorsi inutilmente i termini assegnati dal RUR alle strutture partecipanti alla conferenza interna, gli atti di assenso si intendono acquisiti senza condizioni.

5. I responsabili delle strutture convocate possono delegare a partecipare alla conferenza interna i dipendenti di cui all'art. 26, comma 3.

6. A conclusione dei lavori della conferenza interna il RUR redige un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. A seguito dell'acquisizione degli atti di assenso con le modalità di cui ai commi 2 o 3, il RUR esprime, con proprio atto, il parere unico regionale in cui è formalizzata la posizione univoca e vincolante della Regione ai fini della conferenza di servizi.»

Art. 9.

Adempimenti successivi alla determinazione finale Sostituzione dell'art. 28 della l.r. n. 40/2009

1. L'art. 28 della l.r. n. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Adempimenti successivi alla determinazione finale*). — 1. Qualora dalla determinazione di conclusione dei lavori della conferenza di servizi scaturiscano adempimenti per gli enti locali e questi non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (*Disciplina dei commissari nominati dalla Regione*).»

Art. 10.

Svolgimento dei lavori in modalità telematica Sostituzione dell'art. 30 della l.r. n. 40/2009

1. L'art. 30 della l.r. n. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Svolgimento dei lavori in modalità telematica*). — 1. Le conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, si svolgono in modalità telematica, elettivamente mediante l'utilizzo di piattaforma dedicata.


2. La piattaforma supporta altresì lo svolgimento delle conferenze interne di cui all'art. 26-ter, comma 3.

3. Con disciplinare adottato dal dirigente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità tecnico procedurali di funzionamento della piattaforma telematica.»

Art. 11.

Abrogazioni

1. Gli articoli 22, 23 e 24 della l.r. n. 40/2009 sono abrogati.



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE)

Art. 12.

*Delega di funzioni dirigenziali
Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 1/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) le parole: «all'art. 26, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 26, comma 3, e all'art. 26-bis, comma 6».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2010, N. 10 (NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA «VAS», DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE «VIA», DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE «AIA» E DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE «AUA»)

Art. 13.

*Strutture operative e supporto tecnico
Modifiche all'art. 47 della l.r. n. 10/2010*

1. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»), le parole: «Per le procedure di VIA di competenza regionale, la struttura operativa di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura operativa di cui al comma 2».

Art. 14.

*Nucleo regionale di valutazione - VIA
Modifiche all'art. 47-bis della l.r. n. 10/2010*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 47-bis della l.r. n. 10/2010 è inserito il seguente:

«1-bis. Il nucleo può essere integrato con le strutture regionali competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta pareri o altri atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto, per assicurare il necessario raccordo tecnico istruttorio della procedura di VIA con altri procedimenti di competenza regionale.».

2. Il comma 3 dell'art. 47-bis della l.r. n. 10/2010 è abrogato.

Art. 15.

*Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attività di monitoraggio.
Modifiche all'art. 52 della l.r. n. 10/2010.*

1. Il comma 2 dell'art. 52 della l.r. n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), gli atti e i provvedimenti necessari per la realizzazione dell'opera sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 16.

*Disposizioni attuative delle procedure
Modifiche all'art. 65 della l.r. n. 10/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 65 della l.r. n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente titolo e, in particolare:

a) definisce le modalità operative di coordinamento delle procedure di VIA e AIA ai sensi dell'art. 73-bis;

b) individua forme di raccordo tra la procedura di VIA e le ulteriori procedure autorizzative, concessorie, o per l'approvazione dei progetti di competenza regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990.».

Art. 17.

*Raccordo tra VIA e AIA
Modifiche all'art. 73-bis della l.r. n. 10/2010*


1. Il comma 4 dell'art. 73-bis della l.r. n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«4. L'istruttoria interdisciplinare è condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico.».

2. Il comma 6 dell'art. 73-bis della l.r. n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«6. Se l'autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'AIA al procedimento di VIA. A tal fine l'autorità competente in materia di VIA:

a) nel caso in cui la procedura di AIA non sia stata avviata dal proponente, svolge l'istruttoria interdisciplinare consultando anche l'autorità competente per l'AIA, la quale si esprime in merito ai profili ambientali propri della valutazione di impatto ambientale; sono fatte salve ulteriori specifiche valutazioni che possono emergere nel successivo procedimento per il rilascio dell'AIA;



b) in caso di avvio contestuale di entrambe le procedure da parte del proponente, l'AIA è acquisita nell'ambito della conferenza di VIA, secondo quanto previsto all'art. 52, comma 2.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 maggio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 maggio 2017.

(*Omissis*)

17R00274

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2017, n. 26.

Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 14 giugno 2017)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39);

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

Per quanto concerne il capo I:

1. La Regione Toscana con la disciplina contenuta nel titolo II, capo I, della legge regionale n. 40/2009, ha dato attuazione all'art. 54 dello statuto, riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione.

2. Il decreto legislativo n. 33/2013 aveva affermato il diritto di accesso civico, consistente nel diritto a ottenere la pubblicazione di atti di cui l'ordinamento prevede la pubblicità ma che l'amministrazione ha omesso di pubblicare.

3. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è modificata la disciplina dell'accesso civico contenuta nel decreto legislativo n. 33/2016; esso non ha più come presupposto l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è agibile da chiunque senza motivazione anche sui dati e sui documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.


4. Tale disciplina riproduce la *ratio* di quella regionale sul diritto di accesso contenuta nella legge regionale n. 40/2009.

5. Poiché la nuova disciplina dell'accesso civico è direttamente applicabile alla Regione e si pone in linea con la previsione statutaria, viene meno la necessità di una disciplina regionale dell'accesso differenziata da quella statale.

6. Al fine di razionalizzare la disciplina dell'accesso, sono abrogate le disposizioni in materia contenute nella legge regionale n. 40/2009, in quanto sono direttamente applicabili le norme statali sull'accesso civico e quelle sull'accesso ai documenti contenute nella legge n. 241/1990. È inoltre prevista l'adozione di disposizioni di carattere organizzativo che consentano la piena operatività sul territorio regionale della normativa statale richiamata.

Per quanto concerne il capo II:

7. La legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale



n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008), ha istituito l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della giunta regionale e degli assessori, al fine di aumentare la trasparenza delle attività istituzionali di tali organi, nonché della loro situazione patrimoniale e associativa quale presupposto per il buon funzionamento delle istituzioni. Per tali contenuti la legge regionale n. 61/2012 è risultata particolarmente innovativa anche rispetto al panorama della normativa nazionale vigente al momento della sua approvazione.

8. La normativa statale in materia di trasparenza dei dati delle pubbliche amministrazioni ha subito nel corso degli ultimi anni ulteriori e significativi sviluppi con il decreto legislativo n. 33/2013, modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, che ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza e nuove modalità di pubblicazione dei dati, che si sono sovrapposte a quelle previste a livello regionale.

9. A fronte del nuovo quadro normativo statale si rende necessario razionalizzare la disciplina della materia, in primo luogo prevedendo disposizioni di recepimento di norme statali di principio, e quindi non direttamente applicabili, in materia di trasparenza e, in secondo luogo, introducendo ulteriori obblighi al fine di aumentare il livello di trasparenza delle istituzioni.

10. Le finalità di razionalizzazione già illustrate sono perseguite, altresì, prevedendo di pubblicare tutte le informazioni, sia in ottemperanza alla normativa statale, sia a quella regionale, relative a consiglieri, Presidente della giunta regionale e assessori, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale.

11. La nuova configurazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità rende necessaria l'abrogazione della legge regionale n. 61/2012.

Per quanto concerne il capo III:

12. A seguito del consolidarsi di alcuni orientamenti interpretativi dell'Autorità nazionale anticorruzione relativi al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), si rende necessario modificare le disposizioni della legge regionale n. 55/2014, attuativa del richiamato decreto legislativo, con esso contrastanti.

APPROVA LA PRESENTE LEGGE:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 40 (NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA)

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 40/2009

1. La partizione del preambolo relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente:

«Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi).

1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); è stata modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione.

2. Tale disciplina statale presenta una *ratio* analoga a quella dell'art. 54 dello statuto regionale di cui può costituire attuazione.


3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 97/2016 e, al tempo stesso, di dare attuazione all'art. 54 dello statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico.

4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 è prevista l'adozione di atti di natura amministrativa.»

Art. 2.

Modifiche al titolo della sezione I, capo I, titolo II della legge regionale n. 40/2009

1. Il titolo della sezione I, capo I, titolo II della legge regionale n. 40/2009 è sostituito dal seguente: «Accesso a dati e documenti amministrativi».



Art. 3.

Diritto di accesso. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2009

1. L'art. 5 della legge regionale n. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Diritto di accesso*). — 1. La Regione Toscana garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nel rispetto dell'art. 54 dello statuto e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Le forme di accesso di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per realizzare la conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi non pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sulle banche dati regionali, sul sito internet della Regione.

3. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo V della legge n. 241/1990 e del capo I-bis del decreto legislativo n. 33/2013.»

Art. 4.

Provvedimenti organizzatori. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2009

1. L'art. 10 della legge regionale n. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Provvedimenti organizzatori*). — 1. Con deliberazioni della giunta regionale e del Consiglio regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza, con riferimento alle forme di accesso di cui all'art. 5, le modalità di esercizio del diritto e l'ammontare dei rimborsi spettanti all'amministrazione in misura corrispondente al costo di riproduzione dei documenti su supporti materiali.

2. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.»

Art. 5.

Abrogazione degli articoli da 6 a 9 della legge regionale n. 40/2009

1. Gli articoli da 6 a 9 della legge regionale n. 40/2009 sono abrogati.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 6.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente capo attua i principi della normativa statale in materia di trasparenza contenuti nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Re-

pubblica) e nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Il presente capo dispone, altresì, adempimenti di trasparenza integrativi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale nei confronti dei consiglieri regionali, del Presidente della giunta regionale, degli assessori e dei titolari di cariche di garanzia di cui all'art. 14.

3. La conoscibilità delle informazioni di cui al comma 2 è assicurata mediante la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Regione.

4. Per quanto non previsto nella presente legge si applica la normativa statale in materia di trasparenza.

Art. 7.

Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali

1. Ciascun consigliere regionale, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, è tenuto, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie, detenute anche tramite fondi di investimento, Società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie.

Art. 8.

Adempimenti di trasparenza del Presidente della giunta regionale e degli assessori

1. Il Presidente della giunta regionale e ciascun assessore, entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della giunta regionale la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1.

2. L'adempimento di cui al comma 1 non è dovuto qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede di rettamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della giunta regionale.

Art. 9.

Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa

1. Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza o non appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano, di fatto, attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione.



2. Il Presidente della giunta regionale e gli assessori, che non abbiano già precedentemente adempiuto ai sensi del comma 1, presentano la dichiarazione di cui allo stesso comma 1, ai competenti uffici della giunta regionale entro sessanta giorni dall'elezione o dalla nomina. La mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 10.

Pubblicità dei dati dei consiglieri

1. Il Consiglio regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet, per ciascun consigliere:

- a) la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1;
- b) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all'art. 7, comma 6, della legge n. 515/1993;
- c) i dati relativi alle presenze alle sedute del Consiglio regionale, ai voti espressi con modalità di voto elettronico e per appello nominale e i dati relativi alle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza;
- d) i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio;
- e) la dichiarazione illustrativa di cui all'art. 9, comma 1.

2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi dal consigliere ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale; i dati di cui alla lettera c) sono pubblicati in tempo reale; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto.

4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alla lettera a), che sono pubblicati solo in costanza di mandato.

Art. 11.

Pubblicità dei dati del Presidente della giunta regionale e degli assessori

1. La giunta regionale pubblica nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet:

- a) i dati di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), per il Presidente della giunta regionale e per ciascun assessore;
- b) i dati di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), per il Presidente della giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali;
- c) i dati relativi alle presenze alle sedute della giunta regionale e del Consiglio regionale per il Presidente della giunta regionale e per ciascun assessore;
- d) i dati di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), per il Presidente della giunta regionale e per ciascun assessore;

e) la dichiarazione illustrativa di cui all'art. 9, comma 1.

2. I dati di cui al comma 1, lettera b), sono trasmessi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 43/1995, quelli di cui alla lettera d) sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della giunta regionale.

3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione o dalla nomina e quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto.

Art. 12.

Aggiornamenti

1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della giunta regionale e gli assessori sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici della giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), ai fini della pubblicazione.

Art. 13.

Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a presentare ai competenti uffici della giunta regionale e del Consiglio regionale la dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), ai fini della pubblicazione.


2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

Art. 14.

Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia

1. I seguenti titolari di cariche istituzionali di garanzia rendono pubblica la loro situazione patrimoniale con le modalità di cui al comma 2:

- a) presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
- b) difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale);
- c) presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);



d) autorità garante per la partecipazione di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);

g) Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) se soggetto esterno alla amministrazione regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, entro tre mesi dalla loro nomina, le seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le partecipazioni in società quotate e non quotate, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

3. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

4. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), e del sito internet della giunta regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettera g).

6. Le dichiarazioni presentate dai soggetti di cui al comma 1 restano pubblicate sui siti internet del Consiglio regionale e della giunta regionale per la durata della carica e per un anno successivo alla cessazione dalla carica.

Art. 15.

Diffida e sanzioni amministrative

1. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 7, comma 1, da parte di un consigliere, il competente ufficio del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.

2. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 7, comma 1, da parte di un componente della giunta regionale, il competente ufficio della giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.

3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 2, il competente ufficio della giunta regionale o del Consiglio regionale, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.

4. L'inadempimento della diffida di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, a carico del responsabile della mancata comunicazione.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la violazione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della giunta regionale o del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della giunta regionale, o dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia.

6. L'applicazione delle sanzioni spetta, in ogni caso, al dirigente responsabile della struttura organizzativa della giunta regionale competente in materia di sanzioni.

7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono pubblicati:

a) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) a f);

b) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della giunta regionale per i componenti della giunta regionale e il soggetto di cui all'art. 14, comma 1, lettera g).

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, si applicano anche in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 9.

Art. 16.

Abrogazione della legge regionale n. 61/2012

1. La legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008), è abrogata.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° OTTOBRE 2014, N. 55 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39).

Art. 17.

Individuazione degli incarichi. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 55/2014

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 55 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammi-



nistrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39) le parole: «in tutte le loro funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nelle loro funzioni».

Art. 18.

Dichiarazione della nullità degli incarichi. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 55/2014

1. L'art. 4 della legge regionale n. 55/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Dichiarazione della nullità degli incarichi*). — 1. Il responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione.».

Art. 19.

Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 55/2014

1. L'art. 6 della legge regionale n. 55/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house*). — 1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possono, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono sostituiti dal Presidente della giunta regionale.».

Art. 20.

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 55/2014

1. L'art. 3 della legge regionale n. 55/2014 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 giugno 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 maggio 2017.

(*Omissis*).

17R00275

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 9.

Disciplina sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 1° giugno 2017)

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 126, comma 1 e dell'art. 124, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge disciplina:

a) le modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

b) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio o se già in esercizio, per il periodo di tempo necessario all'esecuzione degli interventi, sugli impianti e infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

2. La presente legge, nel pieno rispetto delle normative vigenti, assicura:

a) la tempestiva realizzazione degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad essi connesse, necessari per superare le procedure di infrazione comunitaria;

b) il mantenimento della qualità dei corpi idrici ricettori in cui recapitano gli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nelle fasi di potenziamento, ristrutturazione o adeguamento, nei periodi avviamento, nei casi di guasti e di arresto nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime;

c) adeguati controlli sulle attività di adeguamento degli impianti di che trattasi e sulla qualità dei corpi idrici ricettori.

Art. 2.

Titolarità dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006 l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Relativamente allo scarico delle acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento ricompresi nella gestione del servizio pubblico di fognatura e depurazione di cui al Servizio Idrico Integrato, il soggetto titolato a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico in ogni caso è il «gestore del servizio idrico integrato» come definito dall'art. 74 comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 152/06.



Art. 3.

Disposizioni in materia di approvazione dei progetti impianti trattamento acque reflue urbane

1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida regionali di cui al successivo art. 5 nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.

2. Gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in materia di lavori pubblici, sono integrati da appositi disciplinari atti a definire le caratteristiche di qualità e le modalità di scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti dei medesimi il cui mancato funzionamento ne compromette temporaneamente l'efficienza.

3. Per tutti i progetti, sia quelli relativi ai nuovi impianti, sia quelli relativi ad interventi su impianti esistenti, è obbligatorio un disciplinare di gestione speciale dedicato a regolare i periodi di avviamento, di manutenzione programmata o a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

4. Il progetto degli impianti di cui al comma 1, nei vari livelli di progettazione, è redatto secondo le modalità del vigente codice dei lavori pubblici ed è approvato dalla stazione appaltante in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni regionali e statali in tema di lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.

Art. 4.

Autorizzazione provvisoria

1. L'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue è rilasciata dalle Province, in qualità di autorità competenti.

2. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata:

a) per gli scarichi dei nuovi impianti per il tempo necessario al loro avvio;

b) per gli scarichi di impianti già in esercizio per il periodo di tempo necessario all'esecuzione dei relativi interventi.

3. L'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane oggetto di interventi finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione è rilasciata dalle Province sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 23, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria, il soggetto titolato a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 2, presenta alla Provincia di competenza, istanza di autorizzazione unica ambientale

(AUA), di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 e sulla base delle linee guida approvate con decreto Giunta regionale n. 689 del 22 giugno 2016.

Art. 5.

Linee guida regionali

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, la Giunta regionale, previo parere della commissione competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, con provvedimento emanato su proposta del Dipartimento competente, le linee guida contenenti le disposizioni in materia:

a) di redazione e modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e dei relativi disciplinari;

b) di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, all'avvio e per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse;

c) di deroghe ai limiti e di idonee prescrizioni e controlli per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime;

d) alle autorizzazioni di impianti di depurazione con potenzialità inferiore a 2000 AE;

e) di esecuzione dei controlli relativi al monitoraggio dei corpi idrici recettori durante la vigenza dell'autorizzazione provvisoria.

2. Con ulteriori provvedimenti, emanati su proposta del Dipartimento competente, la Giunta regionale disciplina, in quanto coerenti con le finalità di cui all'art. 1, anche le tematiche relative:

a) alle acque reflue domestiche ed assimilate;


b) agli scaricatori di piena;

c) alla fitodepurazione oltre che la tematica delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in ottemperanza dell'art. 113, comma 3 del decreto legislativo n. 152/06.

3. Nella predisposizione e nella successiva adozione del provvedimento indicato al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai criteri di seguito indicati:

a) la durata massima dell'autorizzazione provvisoria, in deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 6, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è pari al periodo di esecuzione degli interventi e di messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria;

b) fatti salvi i termini di scadenza derivanti da ogni altra disposizione, è concedibile un'unica proroga, pari alla metà del periodo previsto per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) del comma 3, in maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non di-



pendenti dalla condotta del soggetto gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il soggetto che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori;

c) durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa;

d) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Basilicata (ARPAB), nell'ambito dei propri compiti istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria.

Art. 6.

Potere di vigilanza della Regione

1. La Regione vigila sull'attuazione degli interventi ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. La Regione, in particolare, monitora il rispetto dei termini di conclusione degli interventi, nonché dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 7.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.

2. I Dipartimenti interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 maggio 2017

PITTELLA

17R00266

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 10.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 «Testo unico in materia di indennità di carica, di funzioni, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 - Parte 1 - del 1° giugno 2017)

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38


1. Dopo l'art. 11-ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-*quater* (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio). — 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge fino al 29 febbraio 2020, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, secondo quanto stabilito dalla seguente tabella.

Vitalizio diretto mensile (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)
Fino a euro 1.500,00	Esente
Oltre euro 1.500,00 fino a euro 3.500,00	7%
Oltre euro 3.500,00 fino a euro 6.000,00	12%
Oltre euro 6.000,00	16%

3. Ove il titolare di assegno vitalizio goda di altro vitalizio per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo, le aliquote di riduzione di cui al comma 2 sono maggiorate del 40%. La maggiorazione del 40% non si applica qualora analoghe riduzioni vengano effettuate dal Parlamento nazionale o europeo.



4. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dai commi 2 e 3 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

5. I risparmi ottenuti con la riduzione degli assegni vitalizi di cui al presente articolo sono destinati, al termine di ogni esercizio finanziario:

a) al bilancio regionale (20%);

b) ad iniziative di solidarietà (30%) ovvero culturali individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; tra queste iniziative si prevede l'organizzazione di eventi per la giornata mondiale per le persone con disabilità;

c) al progetto «Basilicata 2019, Parco culturale (40%) per sostenere, secondo criteri e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, iniziative promosse dai parchi letterari e dalle fondazioni culturali partecipate dalla Regione Basilicata;

d) alla costituzione di un fondo (10%) per acquisire ulteriore patrimonio del poeta Leonardo Sinisgalli nonché per supportare la Fondazione a lui dedicata nell'assistenza legale necessaria per evitare il blocco editoriale della sua opera, che perdura da oltre venti anni. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne definisce criteri e modalità.».

Art. 2.

Abrogazione norme sull'anticipazione dell'assegno vitalizio prima dei sessantacinque anni di età

1. A partire dalla legislatura successiva a quella nella quale la presente legge viene promulgata ed entra in vigore sono abrogate le seguenti norme:

a) art. 12, comma 1, legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38;

b) art. 15, comma 1, legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 maggio 2017

PITTELLA

17R00267

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 11.

Disposizioni in materia di macellazione aziendale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 1° giugno 2017)

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge si applica solo agli imprenditori agricoli aventi come attività prevalente quella zootecnica e non può essere applicata ad imprenditori che svolgono le medesime attività presso stabilimenti riconosciuti per le stesse specie animali, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

2. La presente legge disciplina l'attività marginale, localizzata e limitata, della macellazione aziendale dei propri animali delle specie ovina, caprina, suina, nonché della specie bovina di età non superiore ai ventiquattro mesi le cui carni sono destinate alla vendita diretta, presso il proprio punto aziendale, al consumatore finale e ad esercenti ubicati nel comune di appartenenza ed in quelli contermini, nell'ambito del territorio della Regione Basilicata.

3. La macellazione aziendale riguarda solo ed esclusivamente animali allevati nella propria azienda e/o in aziende zootecniche ubicate nel territorio del comune del macello aziendale, e identificati singolarmente per quanto riguarda i bovini e gli ovi-caprini adulti, a gruppi per quanto riguarda agnelli, capretti, suini.

Art. 2.

Attività di macellazione nelle aziende zootecniche e agrituristiche

1. È consentita, ai sensi dell'art. 1, comma 2, sul territorio regionale la macellazione aziendale delle specie ovina, caprina e suina, nonché della specie bovina di età non superiore ai ventiquattro mesi per la successiva vendita al consumatore finale e ad esercenti ubicati nel comune di appartenenza ed in quelli contermini ubicati nel territorio della Regione Basilicata.


2. La macellazione aziendale deve avvenire, in ogni caso, in conformità agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, ferme restando le pertinenti norme di polizia sanitaria e di sanità pubblica, i requisiti relativi al benessere degli animali e i requisiti concernenti l'identificazione degli animali.

Art. 3.

Requisiti dell'azienda zootecnica-notifica e abilitazione

1. L'operatore del settore alimentare (OSA) di produzione primaria, esercente l'attività zootecnica per la produzione della carne, per effettuare la macellazione di cui dell'art. 1, comma 1, deve rispettare i seguenti adempimenti:

a) notificare, per la registrazione alla Azienda sanitaria locale competente per il territorio, lo svolgimento



dell'attività di macellazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

b) adottare specifico piano di autocontrollo; quest'ultimo deve riportare in dettaglio le procedure previste per la separazione delle lavorazioni, con la descrizione degli interventi di pulizia e disinfezione previsti;

c) dotarsi di locali idonei alla macellazione degli animali in numero non inferiore a due;

d) conseguire un attestato di idoneità, al fine di garantire la tutela del benessere animale durante l'abbattimento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 e delle relative linee guida del 18 luglio 2014 o ricorrere ad altro personale abilitato all'uopo;

e) seguire una corretta procedura di macellazione;

f) smaltire in modo corretto i sottoprodotti animali;

g) identificare le carni con un'etichetta per assolvere all'obbligo della rintracciabilità.

2. Non è consentita la macellazione di capi acquistati per l'immediata macellazione.

Art. 4.

Requisiti strutturali e attrezzature

1. La macellazione in azienda, oltre ai requisiti di cui all'allegato A), deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 3, lett. c), in appositi locali, all'interno dell'azienda agricola aventi i seguenti requisiti:

a) zona «sporca» per lo stordimento, il dissanguamento, la scuoiatura ed eviscerazione;

b) zona «pulita» per la toelettatura della carcassa, ivi compreso il sezionamento;

c) locale per la pulizia prestomaci (il contenuto intestinale può essere smaltito nella concimaia dell'azienda), se utilizzati, per il deposito delle pelli.

2. Le attrezzature ed asservimenti necessari allo svolgimento di attività di macellazione devono essere conformi ai requisiti prescritti nell'allegato B).

Art. 5.

Procedura di lavorazione e prescrizioni per la macellazione

1. La procedura di lavorazione deve osservare le prescrizioni indicate nell'allegato C) e deve essere descritta nel piano di autocontrollo, che evidenzia anche l'organizzazione per la macellazione di specie diverse in tempi diversi.

2. Devono essere presenti protocolli operativi riguardanti le seguenti procedure: operazioni di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione, ricevimento merci, formazione e norme di comportamento del personale addetto alla macellazione, manutenzione strutture e impianti, acqua, che influenzano il possibile controllo delle diverse fasi produttive.

3. L'attività di macellazione è soggetta alle prescrizioni indicate nell'allegato D).

Art. 6.

Benessere animale

1. Lo spostamento dall'allevamento al luogo di macellazione deve avvenire in modo da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili e, in ogni caso, in osservanza delle prescrizioni contenute nel capo II, del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

2. Il dissanguamento deve iniziare il più presto possibile affinché sia rapido, profuso e completo.

3. Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali né alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento.

Art. 7.

Registrazione

1. L'avvio dell'attività di macellazione di suini, ovicaprini e bovini, di cui all'art. 1, destinati alla vendita al consumatore finale e/o ad esercenti ubicati nel comune di appartenenza ed in quelli contermini ubicati nel territorio della Regione Basilicata, è soggetta ai sensi dell'art. 3, lett. a), alla notifica per la registrazione all'Autorità Sanitaria competente per territorio ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

Art. 8.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.


2. I Dipartimenti interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Le spese relative agli adempimenti e alle registrazioni degli stabilimenti previsti dalla presente legge sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.

Art. 9.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 maggio 2017

PITTELLA

ALLEGATO A

(Art. 4, comma 1 - Requisiti strutturali)

1) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio;

2) impianto di trattamento delle acque reflue conforme al decreto legislativo 152/06;

3) pareti rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile e resistente ai detergenti e ai disinfettanti;

4) soffitto con criteri costruttivi e procedure di pulizia e manutenzione che garantiscano l'assenza di sporcizia sopra le attrezzature e gli impianti sopraelevati ed evitino la formazione di condensa, di muffe e la caduta di particelle;

5) porte che garantiscano la completa chiusura dei vani di accesso. È consentito l'uso del legno la cui superficie deve però essere trattata in modo da presentare caratteristiche in linea con il reg. (CE) n. 852/04;

6) dispositivi di protezione da insetti ed animali nocivi, in particolare alle finestre apribili (zanzariere);

7) lavabo dotato di comando non manuale, approvvigionato con acqua calda e fredda, fornito di erogatori non azionabili a mano o asciugamani a perdere ed erogatore di detergente ai sensi dell'art. 2 reg. (CE) n. 852/2004, lett. i). È ammessa la presenza di presa diretta per acqua da utilizzare esclusivamente per la pulizia dei locali;

8) piani di appoggio e attrezzature varie in materiale lavabile e disinfettabile;

9) attrezzature (contenitori) che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto;

10) dispositivi per la raccolta separata degli scarti di macellazione da smaltire conformemente alla normativa vigente;

11) servizi igienici e spogliatoi;

12) locale ad uso esclusivo del Servizio Veterinario;

13) sistema di sterilizzazione dei coltelli;

14) frigorifero destinato esclusivamente alla conservazione degli animali macellati;

15) attrezzatura per lo stordimento conforme alla normativa vigente in materia di benessere animale;

16) attrezzatura: paranco elettrico e guidovia per il sollevamento e lo spostamento della carcassa (suino), ganciere fisse per gli ovi-caprini, in materiale inalterabile, lavabile e disinfettabile;

17) idonea attrezzatura per la scottatura e la depilazione, nel caso di suini.

ALLEGATO B

(Art. 4, comma 2 - Attrezzature ed asservimenti)

1) Le attrezzature ed asservimenti necessari allo svolgimento delle attività di macellazione aziendale devono comprendere:

a) sistema di stordimento idoneo per la specie animale da macellare, di cui all'all. 1 del reg. (CE) n. 1099/2009, e, se necessario, un sistema di contenimento degli animali e di sistemi di protezione individuali che tengano conto del rischio biologico legato alla macellazione;

b) carrucola elettrica per il sollevamento della carcassa e successivo dissanguamento o ganciere fisse per gli ovini, in materiale inalterabile, lavabile e disinfettabile;

c) nel caso di suini, idonea attrezzatura per la scottatura e la depilazione oppure per la bruciatura e la raschiatura delle setole;

d) paranco divaricatore per lo scuoiamento e l'eviscerazione;

e) idonei contenitori per la raccolta e il trasferimento dei prestomaci;

f) sistema di sterilizzazione dei coltelli;

g) presenza di idonea attrezzatura frigorifera per lo stoccaggio e la conservazione delle carcasce;

h) contenitori dedicati per la raccolta dei sottoprodotti di origine animale, come previsto dal reg. (CE) n. 1069/09 e reg. (UE) n. 142/2011, i quali, qualora non siano ritirati nella stessa giornata di macellazione dalla ditta autorizzata allo smaltimento, devono essere stoccati in cella frigo all'uso destinata, diversa da quella per la conservazione della carne.

ALLEGATO C

(Art. 5, comma 1 - Procedure di lavorazione)

1) Le carni devono essere identificate con bollo sanitario.

2) Tutte le fasi della macellazione devono impedire la contaminazione delle carni.

3) Al termine delle operazioni di macellazione, i locali e le attrezzature devono essere tempestivamente lavati e disinfettati.

4) I sottoprodotti devono essere raccolti da una ditta specializzata, con l'utilizzo dei dispositivi per la raccolta separata degli scarti di macellazione da smaltire conformemente alla normativa vigente.

ALLEGATO D

(Art. 5, comma 3 - Attività di macellazione - Prescrizioni)

1) L'attività di macellazione è soggetta alle seguenti prescrizioni:

a) è consentita la macellazione di animali allevati nel proprio allevamento, purché questo non sia sottoposto a restrizioni sanitarie per la presenza di malattie infettive;

b) il titolare dell'allevamento deve inoltrare al Servizio Veterinario territorialmente competente, con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo, la domanda di macellazione, conforme alla modulistica definita con apposita D.G.R.;

c) la macellazione degli animali, alla data prestabilita, non potrà iniziare se non alla presenza del Veterinario designato dalla ASL, responsabile della visita *ante e post mortem*, il quale, ad avvenuta macellazione, comunicherà al Servizio Veterinario competente gli identificativi degli animali macellati per lo scarico della BDN e ritirerà ed annullerà gli eventuali documenti degli stessi animali (passaporti);

d) le carni, devono essere identificate con bollo ad inchiostro blu, conforme al modello 3, riportato anche sul DDT e scortate da certificazione di idoneità, conforme al modello 2; le carni, destinate agli esercizi di vendita del proprio comune e/o comuni limitrofi devono essere scortate, oltreché dai suddetti documenti, dal certificato sanitario conforme al modello art. 17 del regio decreto n. 3298 del 20 dicembre 1928; qualora il trasporto delle carni richieda tempi superiori alle due ore dalla macellazione, le carni devono essere sottoposte a refrigerazione;

e) nei locali di cui all'art. 4, è vietato il sezionamento delle carcasce; tuttavia, le mezzene possono essere ridotte in pezzi più leggeri al fine di consentirne il trasporto nella cella frigorifera;


f) tutte le fasi della macellazione devono impedire la contaminazione delle carni;

g) al termine delle operazioni di macellazione, i locali e le attrezzature devono essere tempestivamente lavati e disinfettati;

h) il contenuto intestinale può essere smaltito nella concimaia dell'azienda;

i) i sottoprodotti della macellazione, non utilizzabili per altri usi dall'OSA, devono essere smaltiti e/o trasformati da Ditta autorizzata sotto la vigilanza del veterinario ASL competente; lo smaltimento dei sottoprodotti, può essere periodico, ed eseguito su richiesta del titolare dell'attività.

17R00268



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 13, della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia.

Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario n. 17 del 17 maggio 2017, si è rilevato il seguente errore materiale che deve intendersi rettificato come segue:

al comma 1 dell'articolo 11 le parole «Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)» sono sostituite dalle seguenti: «Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA)».

17R00329

Avviso di rettifica alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 12, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.

Si rende noto che nel supplemento ordinario n. 17 del 17 maggio 2017, nella legge di cui all'oggetto, all'articolo 10, comma 1, prima delle parole «al comma 2, dopo le parole “attività espositive”,...», manca la lettera a).

17R00333

Avviso di rettifica alla legge regionale 24 maggio 2017, n. 17, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo.

Si rende noto che nel supplemento ordinario n. 19 del 29 maggio 2017, nella legge di cui all'oggetto, nel titolo, nel sommario a pag. 1 e a pag. 10, anziché «Legge regionale 24 maggio 2014, n. 17», deve correttamente leggersi «Legge regionale 24 maggio 2017, n. 17»

17R00334

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-050) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 2 1 6 *

€ 2,00

